

Canoni di locazione per studenti: ecco le condizioni per usufruirne

Data Articolo: 29 Giugno 2015

Autore Articolo: Rita Martin

La detrazione delle spese per **canoni di locazione** spetta a **studenti universitari** iscritti a corsi di laurea in Università italiane, non ubicate nel proprio Comune di residenza e, anche, in Università estere, con sede negli Stati Ue e SEE. Ecco alcune indicazioni utili per usufruire della detrazione.

La **detrazione**, spettante nella misura del 19% delle spese sostenute, spetta a condizione che:

- il **contratto di locazione**, regolarmente registrato, sia stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/98, ovvero sia un contratto di ospitalità, purché stipulato con enti per il diritto allo studio, collegi universitari (riconosciuti dal Miur), enti non profit, cooperative;
- l'**immobile** sia di uso abitativo e sia situato nel medesimo Comune in cui ha sede l'Ateneo, ovvero in un Comune limitrofo;
- l'**Università**, anche estera in uno Stato Ue o See, sia ubicata in un Comune diverso da quello da cui proviene lo studente, distante almeno 100 Km e in Regione diversa.

Come calcolare la **distanza chilometrica**? Con la Circolare 34/2008 la stessa Agenzia dispone che è possibile riferirsi alla distanza più breve tra il Comune di residenza e quello in cui è ubicata l'università, calcolandola in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti.

La spesa è detraibile secondo il c.d. **principio di cassa**; eventuali contributi ricevuti devono essere detratti dalla spesa sostenuta. **Non danno diritto** alla detrazione le spese condominiali, di riscaldamento e il deposito cauzionale.

Il **limite massimo** della spesa sulla quale calcolare la **detrazione** spettante è fissato in euro 2.633,00 (il cui 19% corrisponde a euro 500,27).

L'importo non va rapportato al periodo di tempo, se il **contratto di locazione** è inferiore ai 12 mesi dell'anno, ma deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto. Ne consegue che, se il **contratto di locazione** è cointestato tra due studenti, ognuno potrà beneficiare della **detrazione** in riferimento alla propria quota (50%).

La **detrazione** compete anche se **sostenuta per i propri familiari fiscalmente a carico**.

Con la Circolare 34/2008 è stabilito che se un genitore stipula a suo nome due **contratti di locazione** per due figli fiscalmente a carico, può beneficiare della **detrazione** nel limite massimo di euro 2.633,0. Se invece i due genitori con due figli fiscalmente a carico stipulano due distinti **contratti di locazione**, la **detrazione** usufruibile da ciascuno di essi è pari a euro 2.633,00.

In presenza di un **contratto di locazione** intestato all'unico figlio fiscalmente a carico di entrambi i genitori, la **detrazione** compete al genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa cui è titolato il documento che la comprova; se il documento è intestato al figlio, la spesa può essere suddivisa tra i due genitori, annotando nel documento la percentuale spettante a ciascuno di essi.

Se il **contratto di locazione** è intestato a entrambi i genitori, la spesa viene ripartita tra i due in parti uguali.

Documentazione da presentare per usufruire della **detrazione**:

- copia del **contratto di locazione**
- quietanze di pagamento (bonifici o ricevute, se l'importo versato in contanti è inferiore a euro 1.000,00)

Rita Martin – Centro Studi CGN